



**RACCOMANDAZIONE (UE) 2025/1307 DELLA COMMISSIONE**

**del 2 luglio 2025**

**sugli incentivi fiscali a sostegno del patto per l'industria pulita e alla luce della disciplina degli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 gennaio 2025 la Commissione europea ha pubblicato la comunicazione sulla bussola per la competitività <sup>(1)</sup>, che elenca le azioni prioritarie per rilanciare il dinamismo economico in Europa. Essa stabilisce tre esigenze trasformatrici per rafforzare la competitività: 1) colmare il divario di innovazione; 2) stabilire una tabella di marcia comune per la decarbonizzazione e la competitività; nonché 3) ridurre le dipendenze eccessive e aumentare la sicurezza.
- (2) Il 26 febbraio 2025 la Commissione europea ha pubblicato la comunicazione sul patto per l'industria pulita <sup>(2)</sup>. Detta comunicazione presenta la giustificazione economica della decarbonizzazione come fonte di crescita e prosperità. Sulla base della bussola per la competitività e del suo pilastro relativo alla decarbonizzazione, la comunicazione sul patto per l'industria pulita stabilisce una tabella di marcia comune per la decarbonizzazione e la competitività. Essa conferma l'impegno dell'UE a favore dei suoi obiettivi climatici offrendo chiari incentivi commerciali all'industria per decarbonizzare in Europa, anche attraverso pratiche di economia circolare, e, in tal modo, rafforzare la competitività dell'Unione. L'obiettivo della comunicazione sul patto per l'industria pulita è quindi riunire e promuovere l'azione per il clima e la competitività nell'ambito di un'unica strategia di crescita globale, rafforzando nel contempo la resilienza dell'UE. Si concentra su: 1) le industrie ad alta intensità energetica, che necessitano di un sostegno urgente per realizzare la loro decarbonizzazione ed elettrificazione, incrementare la circolarità e far fronte a costi energetici elevati, una concorrenza mondiale sleale e normative complesse che ne limitano la competitività; e 2) il settore delle tecnologie pulite, che funge da fulcro della competitività futura, oltre a essere necessario per la trasformazione industriale, la decarbonizzazione e il progresso della circolarità.
- (3) Mobilitare risorse per promuovere gli investimenti privati è fondamentale per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e ridurre le emissioni di gas a effetto serra. L'UE deve aumentare i suoi investimenti annuali nell'energia, nell'innovazione e nell'espansione industriale nonché nel sistema dei trasporti di circa 480 miliardi di EUR rispetto al decennio scorso <sup>(3)</sup>. A tale riguardo è importante che gli elementi dei sistemi di tassazione delle società degli Stati membri che incidono sulle decisioni di investimento privato fissino segnali di prezzo a sostegno di un'economia pulita e non compromettano altre politiche di decarbonizzazione.
- (4) Gli incentivi fiscali possono sostenere gli obiettivi generali di investimento e crescita o mirare a obiettivi specifici, ad esempio finanziare l'adozione di nuove tecnologie pulite o incentivare gli investimenti nella decarbonizzazione industriale. Essi possono pertanto incoraggiare le imprese a investire in attività e tecnologie pulite strategiche per la transizione verso un'economia decarbonizzata e circolare.
- (5) La comunicazione sul patto per l'industria pulita ha annunciato che la Commissione avrebbe raccomandato agli Stati membri misure fiscali adeguate a sostegno degli investimenti puliti, compresi periodi di ammortamento più brevi per gli attivi in tecnologie pulite e il ricorso a crediti d'imposta per le imprese nei settori strategici per la transizione pulita.
- (6) La nuova disciplina degli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita <sup>(4)</sup> (in appresso «la nuova disciplina») consente aiuti di Stato necessari e proporzionati che attirino investimenti privati. Poiché ciò può riguardare anche le misure fiscali, quando le misure stabilite nella presente raccomandazione comportano aiuti di Stato, si rammenta agli Stati membri che la nuova disciplina fornisce le pertinenti norme di compatibilità. In questi casi la raccomandazione va quindi letta in combinazione con la suddetta disciplina.

<sup>(1)</sup> COM (2025) 30 final.

<sup>(2)</sup> COM (2025) 85 final.

<sup>(3)</sup> SWD(2023) 68 final – Tra il 2021 e il 2030.

<sup>(4)</sup> C(2025) 7600 final. Comunicazione della Commissione — Quadro di riferimento per le misure di aiuto di Stato a sostegno del patto per l'industria pulita (Disciplina degli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita), del 25 giugno 2025.

- (7) L'elaborazione di una giustificazione economica per i prodotti decarbonizzati dipende da diversi fattori. Gli incentivi fiscali dovrebbero essere considerati un elemento di un mix di politiche in evoluzione che comprenda anche misure trasversali quali la fissazione del prezzo del carbonio e la tassazione dell'energia nonché misure concrete sul versante della domanda, in quanto le imprese effettueranno gli investimenti necessari solo se saranno sicure di disporre di un mercato per i loro prodotti. Tenuto conto dell'evoluzione del livello di maturità tecnologica e quindi del costo dei rispettivi prodotti, gli incentivi fiscali, la portata degli sgravi da essi concessi e la portata delle attività ammissibili dovrebbero essere soggetti a riesame periodico, oltre a rispettare, ove applicabile, la disciplina degli aiuti di Stato. Tale riesame dovrebbe tenere conto dell'auspicabilità per le imprese di avere stabilità e prevedibilità nelle norme in materia di ammortamento che si applicano ai loro investimenti e attivi.
- (8) Il contenuto della presente raccomandazione si basa su consultazioni mirate con gli Stati membri e i portatori di interessi dei settori specifici importanti per conseguire gli obiettivi della comunicazione sul patto per l'industria pulita. Si fonda inoltre sulle risposte alla consultazione pubblica condotta per la nuova disciplina, che contemplava un riscontro sugli incentivi fiscali di cui alla presente raccomandazione <sup>(9)</sup>.
- (9) La presente raccomandazione stabilisce principi guida comuni per orientare gli Stati membri nell'introduzione di incentivi fiscali volti a contribuire agli obiettivi della comunicazione sul patto per l'industria pulita, con un'attenzione particolare per le opzioni strategiche in relazione all'imposta sul reddito delle società. Il sostegno alla diffusione di tecnologie pulite e alla decarbonizzazione industriale varia da uno Stato membro all'altro. Per garantire condizioni di parità tra le imprese nel mercato interno e aumentare la certezza del diritto, gli incentivi fiscali dovrebbero, per quanto possibile, seguire principi guida comuni.
- (10) I dettagli relativi all'ambito di applicazione, al tipo e alla struttura degli incentivi fiscali che la raccomandazione suggerisce di utilizzare sono plasmati dai principi secondo cui gli incentivi fiscali dovrebbero essere efficaci sotto il profilo dei costi, ben mirati, semplici da comprendere e utilizzare per le imprese e le amministrazioni e fornire un sostegno certo e tempestivo alle imprese che prendono decisioni di investimenti puliti. L'effetto degli incentivi fiscali è massimizzato quando le imprese che prendono decisioni in materia di investimenti puliti possono avere la certezza che trarranno pieno vantaggio dall'incentivo in vigore in uno Stato membro e che otterranno i benefici in tempi relativamente brevi dopo aver effettuato l'investimento. La raccomandazione suggerisce pertanto di utilizzare norme in materia di ammortamento fiscale accelerato e di riporto delle perdite per gli investimenti puliti. Raccomanda inoltre che, laddove ciò sia praticabile nell'ambito di un sistema fiscale nazionale, gli Stati membri cerchino di rendere rimborsabili i crediti d'imposta e/o di consentirne la compensazione con una gamma di imposte più ampia rispetto all'imposta sul reddito delle società.
- (11) I dati empirici tendono a indicare che gli incentivi fiscali basati sulla spesa sono uno strumento più efficace sotto il profilo dei costi per generare investimenti aggiuntivi rispetto agli incentivi fiscali basati sul reddito, quali aliquote ridotte dell'imposta sul reddito delle società o i regimi fiscali speciali sugli utili riconducibili ai brevetti. Gli incentivi fiscali basati sulla spesa possono essere dedotti dalla base imponibile, come l'ammortamento accelerato, o dall'imposta dovuta, come i crediti d'imposta. La presente raccomandazione si concentra sugli incentivi fiscali basati sulla spesa.
- (12) Gli incentivi fiscali dedotti dalla base imponibile possono assumere la forma di un ammortamento accelerato, che può avere effetti positivi significativi sugli investimenti produttivi. Le norme in materia di ammortamento sono una caratteristica fondamentale della maggior parte dei regimi di imposta sulle società e hanno un impatto sostanziale sulla base imponibile. Norme in materia di ammortamento fiscale più lente riducono il valore reale per le società della deduzione fiscale per gli investimenti, a causa dell'inflazione e del costo del capitale dell'impresa. L'ammortamento accelerato consente di contabilizzare a fini fiscali spese di ammortamento più elevate nei primi anni di vita di un'attività. Esso agisce quindi come un differimento dell'imposta anziché come una riduzione dell'importo dell'imposta dovuta in ultima istanza.
- (13) La spesa immediata è una delle forme più favorevoli di ammortamento accelerato per i contribuenti, in base alla quale il contribuente ha il diritto di contabilizzare l'intero importo ammortizzabile come deduzione a fini fiscali nell'esercizio fiscale in cui è effettuato l'investimento. Ciò riduce la base imponibile della società nell'esercizio fiscale dell'investimento, riducendo così il debito d'imposta e liberando fondi per eventuali investimenti. Le norme in materia di spesa immediata e di ammortamento fiscale accelerato offrono pertanto un vantaggio in termini di flusso di cassa alle imprese, oltre a ridurre o eliminare l'impatto negativo dell'imposta sul reddito delle società sulle decisioni di investimento interessate.

<sup>(9)</sup> Cfr. [https://competition-policy.ec.europa.eu/public-consultations/2025-cisaf\\_en](https://competition-policy.ec.europa.eu/public-consultations/2025-cisaf_en).

- (14) L'ammortamento «discrezionale» o «flessibile» consente alle imprese di ammortizzare gli attivi in un momento per loro conveniente, ad esempio per differire le spese immediate se non dispongono di un reddito imponibile sufficiente per beneficiarne appieno in un determinato anno.
- (15) Gli incentivi fiscali che possono essere compensati con l'importo dell'imposta dovuta in ultima istanza sono crediti d'imposta. Con i crediti d'imposta basati sulla spesa, l'importo del credito è calcolato in relazione alle spese effettivamente sostenute per effettuare l'investimento in questione. I crediti d'imposta operano principalmente nell'ambito del sistema di imposta sul reddito delle società. L'efficacia e l'efficienza dei crediti d'imposta nello stimolare ulteriori investimenti produttivi dipendono dalle scelte di elaborazione, compresa la portata degli sgravi e della flessibilità concessi, nonché dal contesto economico in cui sono introdotti. Alcuni crediti d'imposta possono avere un effetto analogo a quello delle sovvenzioni, nel qual caso gli Stati membri dovrebbero valutare attentamente se e in quale contesto i crediti d'imposta o le sovvenzioni siano la forma più appropriata di sostegno agli investimenti da utilizzare.
- (16) Alcuni contribuenti possono registrare perdite o utili imponibili modesti nell'anno in cui viene effettuato l'investimento o in alcuni degli anni successivi. In tal caso i contribuenti potrebbero inizialmente non essere in grado di beneficiare pienamente delle disposizioni in materia di contabilizzazione delle spese immediate o di ammortamento accelerato, o di dedurre il valore di un credito d'imposta, a causa di un debito fiscale insufficiente per l'imposta sul reddito delle società nell'anno in questione. Per consentire a tutti i contribuenti di beneficiare pienamente ed equamente della politica di incentivi fiscali, gli Stati membri sono incoraggiati ad attuare disposizioni generose che consentano alle imprese di riportare le perdite e i crediti d'imposta non utilizzati per quattro anni. Gli Stati membri sono inoltre invitati a esaminare la possibilità di concedere alle società la flessibilità di dedurre una frazione o l'importo totale dell'investimento come ammortamento a fini fiscali nel primo o in qualsiasi esercizio fiscale successivo. Laddove ciò sia praticabile nell'ambito dei rispettivi sistemi nazionali, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di consentire alle società di compensare i crediti d'imposta con una gamma più ampia di imposte. Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a valutare la possibilità di prevedere il rimborso di eventuali importi di crediti d'imposta che rimangono inutilizzati dopo quattro anni.
- (17) Il 5 marzo 2025 la Commissione ha pubblicato la comunicazione «Piano d'azione industriale per il settore automobilistico europeo»<sup>(6)</sup> e la comunicazione «Decarbonizzazione delle flotte aziendali»<sup>(7)</sup>. Ha inoltre annunciato un'iniziativa legislativa per la decarbonizzazione delle flotte aziendali entro la fine del 2025, una raccomandazione sugli incentivi fiscali e non fiscali sul versante della domanda per il 2026 e un piano di investimenti per i trasporti sostenibili. È essenziale che l'industria automobilistica europea non solo guidi, ma anche plasmi, la transizione verso veicoli a zero emissioni. In particolare l'accelerazione della diffusione di veicoli a zero emissioni nelle flotte aziendali può andare a vantaggio dell'industria automobilistica europea e contribuire ad aumentare la competitività e la resilienza. In generale, nel caso delle autovetture aziendali, il trattamento fiscale è un fattore chiave per determinare la scelta dei veicoli. Le misure fiscali, come gli incentivi fiscali e i principi stabiliti nella presente raccomandazione, rappresentano quindi un'opportunità importante per accelerare la transizione verso veicoli a zero emissioni.
- (18) Procedure amministrative semplici, rapide ed efficienti sono importanti per aumentare la diffusione degli incentivi fiscali e garantire che le imprese, al momento di prendere decisioni di investimento, tengano pienamente conto dei benefici che essi apporteranno. Si raccomanda pertanto agli Stati membri di ridurre al minimo gli oneri amministrativi connessi all'uso degli incentivi fiscali, elaborandoli in modo tale che le imprese possano trarne pieno vantaggio in tempi rapidi. Come sottolinea la comunicazione sul patto per l'industria pulita, sia per le industrie ad alta intensità energetica, sia per le tecnologie pulite, è importante poter produrre le tecnologie del futuro nell'Unione.
- (19) Anche se il regolamento sull'industria a zero emissioni nette accrescerà la competitività delle tecnologie di questo settore, attirerà investimenti e migliorerà l'accesso al mercato delle tecnologie pulite nell'UE, alcuni investimenti in tali tecnologie potrebbero richiedere un sostegno supplementare per garantire l'aumento della capacità nell'Unione. Questo consentirebbe di accelerare la transizione verso l'azzeramento delle emissioni nette e di potenziare la resilienza dell'Europa in quest'ambito, in particolare per rafforzare la catena del valore europea della tecnologia pulita contribuendo al valore di riferimento del 40 % stabilito dal regolamento «Industria a zero emissioni nette». Oltre alle considerazioni relative alla resilienza di cui sopra, gli Stati membri sono incoraggiati a tener conto degli obiettivi di politica sociale onde anticipare i cambiamenti derivanti dalla transizione verso un'economia a zero emissioni nette e a promuovere risultati equi sul mercato del lavoro quali salari equi, condizioni di lavoro dignitose, formazioni e transizioni professionali eque. Questo contribuirà alla creazione di posti di lavoro di qualità nonché alla loro durabilità, oltre agli obiettivi di azzeramento delle emissioni nette.

<sup>(6)</sup> COM(2025) 95 final.

<sup>(7)</sup> COM(2025) 96 final: *Attualmente la legislazione dell'UE non contiene una definizione di «flotta aziendale». Ai fini della presente comunicazione, tutti i veicoli immatricolati da una persona giuridica (e non da una persona fisica) sono considerati veicoli aziendali. Fatta eccezione tra l'altro per ambulanze, autopompe ecc.*

- (20) Alcuni Stati membri potrebbero dover far fronte ai costi fiscali temporanei o permanenti derivanti dall'utilizzo di incentivi fiscali per promuovere investimenti puliti. In questo caso per gli Stati membri esiste l'opzione di esaminare le possibilità di ridurre i divari fiscali. Fra queste si potrebbero annoverare l'esecuzione di un'analisi costi-benefici delle spese fiscali esistenti, in particolare di quelle che potrebbero non essere efficaci sotto il profilo dei costi, che potrebbero stimolare il consumo di combustibili fossili e/o stabilire incentivi non in linea con gli obiettivi della comunicazione sul patto per l'industria pulita e del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(8)</sup> (normativa europea sul clima). Per garantire la coerenza e l'efficacia del mix strategico, è fondamentale combinare gli incentivi fiscali per gli investimenti puliti con altre politiche che continuino a fornire segnali di prezzo adeguati alle attività con esternalità ambientali negative, anche eliminando gradualmente le sovvenzioni ai combustibili fossili. Gli sforzi volti a migliorare l'adempimento degli obblighi fiscali possono anche contribuire a compensare il costo del sostegno agli investimenti puliti, rendendo nel contempo il mix fiscale complessivo più propizio agli investimenti e alla crescita.
- (21) Come parte del coordinamento delle politiche previsto nell'ambito del patto per l'industria pulita, gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione in merito alle misure nazionali adottate per attuare la presente raccomandazione e al loro effettivo utilizzo da parte dei contribuenti. È importante valutare l'efficacia degli incentivi fiscali con cadenza regolare. Se del caso, i processi e i forum dell'UE esistenti, tra cui il gruppo di esperti sulle strutture dei sistemi fiscali o il gruppo di lavoro IV, possono essere utilizzati anche per sostenere il monitoraggio dell'attuazione della raccomandazione e per scambiare le migliori prassi, anche ricorrendo a soluzioni digitali per aumentare la trasparenza e l'efficienza. Tali misure consentiranno inoltre alla Commissione di riferire periodicamente in merito alle misure adottate dagli Stati membri per attuare la raccomandazione, anche in sede di attento monitoraggio dei progressi compiuti nell'ambito della comunicazione sul patto per l'industria pulita verso la decarbonizzazione e la competitività nella sua relazione annuale sulla competitività del mercato unico.
- (22) Le misure attuate dagli Stati membri a norma della presente raccomandazione lasciano impregiudicati gli articoli 107 e 108 TFUE.
- (23) Qualora gli incentivi fiscali introdotti per attuare la presente raccomandazione comportino aiuti di Stato, la nuova disciplina contempla una serie specifica di condizioni affinché gli aiuti siano compatibili con il mercato interno <sup>(9)</sup>. In particolare, i crediti d'imposta possono essere concessi fino a determinati massimali, conformemente alla sezione 6.1 della nuova disciplina, per promuovere la capacità di produzione di tecnologie pulite. Inoltre gli aiuti di Stato, anche sotto forma di crediti d'imposta, possono essere concessi per sostenere la decarbonizzazione industriale, alle condizioni di cui alla sezione 5 della nuova disciplina.
- (24) Inoltre, quando gli aiuti di Stato sono concessi mediante ammortamento accelerato o flessibile per sostenere la domanda di apparecchiature per tecnologie a zero emissioni nette, la sezione 6.3 della nuova disciplina delinea le condizioni alle quali tali incentivi fiscali saranno considerati compatibili con il mercato interno. La suddetta sezione prevede in particolare che gli attivi debbano essere nuovi e utilizzati principalmente per le attività dei beneficiari.
- (25) Qualora gli aiuti di Stato concessi sotto forma di incentivi fiscali per l'attuazione della presente raccomandazione non rientrino nell'ambito di applicazione della nuova disciplina, gli Stati membri possono prendere in considerazione anche altri motivi di compatibilità ai sensi dell'articolo 107 TFUE. Se soddisfano i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (RGEC) <sup>(10)</sup>, in particolare al capo III, sezione 7, gli incentivi sono esentati dall'obbligo di notifica. Altre misure possono essere notificate a norma della disciplina in materia di aiuti di Stato relativi al clima, all'energia e all'ambiente («CEEAG»). La Commissione incoraggia gli Stati membri a sfruttare appieno le possibilità esistenti per conseguire gli obiettivi comuni del patto per l'industria pulita e tratterà tali casi in via prioritaria.

<sup>(8)</sup> Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj>).

<sup>(9)</sup> La raccomandazione deve essere letta in combinato disposto con la nuova disciplina e le sue eventuali modifiche che potrebbero essere adottate nei prossimi anni.

<sup>(10)</sup> Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj>). Inoltre, l'imminente riesame del regolamento generale di esenzione per categoria ne semplificherà le condizioni e l'amministrazione.

RACCOMANDA:

## 1. **Principi generali**

- 1.1. La presente raccomandazione stabilisce principi guida comuni per orientare gli Stati membri nell'introduzione e nell'elaborazione di incentivi fiscali intesi a contribuire agli obiettivi del patto per l'industria pulita. Essa mira a sostenere gli investimenti puliti, ossia gli investimenti nella capacità di produzione di tecnologie pulite, nella domanda di tecnologie pulite e nella decarbonizzazione dell'industria, nell'ambito di una più ampia combinazione di politiche in evoluzione.
- 1.2. Le disposizioni della raccomandazione lasciano impregiudicati gli articoli 107 e 108 TFUE e la disciplina applicabile in materia di aiuti di Stato. Ciò comprende in particolare la nuova disciplina degli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita. Nell'attuazione della presente raccomandazione, e nella misura in cui i provvedimenti fiscali comportano aiuti di Stato e coprono lo stesso ambito di applicazione della nuova disciplina, le sezioni pertinenti di questa stabiliscono le condizioni affinché l'aiuto sia compatibile con il mercato interno<sup>(1)</sup> sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Si raccomanda agli Stati membri di tenere conto, se del caso, della natura temporanea della nuova disciplina.
- 1.3. Nell'introdurre incentivi fiscali volti a contribuire agli obiettivi della comunicazione sul patto per l'industria pulita, gli Stati membri sono fortemente incoraggiati a elaborarli tenendo in debita considerazione i principi fondamentali alla base dell'uso ragionevole ed efficace sotto il profilo dei costi degli incentivi fiscali nell'ambito di un sistema fiscale solido ed efficiente.
- 1.4. L'applicazione, il tipo e la struttura degli incentivi fiscali promossi dalla presente raccomandazione sono fondati su principio secondo cui gli incentivi fiscali dovrebbero essere efficaci sotto il profilo dei costi, ben mirati, semplici da comprendere e utilizzare per le imprese e le amministrazioni, non destinati a investimenti in infrastrutture a combustibili fossili e/o macchinari che consumano combustibili fossili, oltre a fornire un sostegno certo e tempestivo alle imprese che prendono decisioni di investimenti puliti. Gli incentivi fiscali sugli investimenti puliti dovrebbero essere elaborati in modo tale che le imprese che prendono decisioni di investimento traggano pieno vantaggio da un incentivo in vigore in uno Stato membro in tempi relativamente rapidi. Su tale base, la raccomandazione suggerisce pertanto di utilizzare norme in materia di ammortamento fiscale accelerato, anche delle spese immediate, e di riporto delle perdite per gli investimenti puliti. Raccomanda inoltre che, laddove ciò sia praticabile nell'ambito di un sistema fiscale nazionale, gli Stati membri cerchino di rendere rimborsabili i crediti d'imposta e/o di consentirne la compensazione con una gamma di imposte più ampia rispetto all'imposta sul reddito delle società.
- 1.5. Gli Stati membri sono inoltre fortemente esortati ad abbinare l'introduzione di incentivi fiscali che contribuiscono agli obiettivi della comunicazione sul patto per l'industria pulita a ulteriori azioni per ridurre ed eliminare gradualmente le sovvenzioni ai combustibili fossili.

## 2. **Crediti d'imposta per garantire una capacità produttiva sufficiente nelle tecnologie pulite e per la decarbonizzazione industriale**

- 2.1. Si raccomanda agli Stati membri di prevedere uno sgravio fiscale sotto forma di credito d'imposta per i progetti di investimento che creano capacità produttive supplementari per i prodotti finali, i principali componenti specifici e le materie prime critiche, come indicato nella sezione 6.1 della nuova disciplina.
- 2.2. Nel concedere aiuti di Stato sotto forma di crediti d'imposta per l'attuazione del punto 2.1, gli Stati membri devono rispettare le condizioni di compatibilità di cui alla sezione 6.1 della nuova disciplina. In particolare, è necessario che l'importo dell'aiuto non superi 150 milioni di EUR per progetto e l'intensità massima di aiuto del 15 % dei costi ammissibili quando il progetto di investimento si svolge al di fuori delle zone assistite, o 200 milioni di EUR o 350 milioni di EUR per progetto e l'intensità massima di aiuto del 20 % o del 35 % dei costi ammissibili quando il progetto di investimento si svolge in determinate zone assistite specifiche. La nuova disciplina consente inoltre di aumentare l'intensità dell'aiuto quando i progetti sono realizzati da piccole e medie imprese.

<sup>(1)</sup> L'aiuto non può comportare sgravi da imposte o prelievi che riflettono i costi essenziali della fornitura di energia o di servizi correlati (ad esempio oneri di rete o oneri che finanziano meccanismi di capacità).

- 2.3. Si raccomanda altresì agli Stati membri di incentivare e prevedere uno sgravio fiscale sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti che riducono le emissioni di gas a effetto serra o migliorano l'efficienza energetica delle attività industriali, in particolare alle imprese che attuano e comunicano piani di transizione aziendale in linea con la normativa europea sul clima.
- 2.4. Nel concedere aiuti di Stato sotto forma di agevolazioni fiscali per l'attuazione del punto 2.3, gli Stati membri devono rispettare le condizioni di compatibilità di cui alla sezione 5 della nuova disciplina. In particolare, essa richiede che l'importo dell'aiuto non superi 200 milioni di EUR per progetto e che l'intensità dell'aiuto sia compresa tra il 20 % e il 60 % a seconda del tipo di investimento. La nuova disciplina contempla inoltre la possibilità di aumentare l'intensità dell'aiuto quando i progetti sono realizzati da piccole e medie imprese <sup>(12)</sup>.
- 2.5. Il credito d'imposta corrispondente ai costi ammissibili sostenuti in un esercizio fiscale deve essere dedotto principalmente dall'imposta sulle società dovuta dal contribuente. Se il credito d'imposta non è esaurito nell'esercizio fiscale pertinente, si raccomanda agli Stati membri di consentire il riporto dell'importo residuo del credito d'imposta per quattro anni. Laddove ciò sia praticabile nell'ambito dei rispettivi sistemi nazionali, gli Stati membri potrebbero anche consentire ai contribuenti di compensare i crediti d'imposta con altre imposte nazionali dovute.
- 2.6. Se il riporto è applicato e il credito d'imposta non è ancora esaurito entro quattro anni, si raccomanda agli Stati membri di rimborsare allora l'importo residuo al contribuente. Se del caso, tale rimborso deve rispettare le disposizioni relative ai crediti d'imposta rimborsabili qualificati di cui alla direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio <sup>(13)</sup>.

### 3. Crediti d'imposta maggiorati per i progetti di investimento con un contributo alla resilienza

- 3.1. Fatte salve le condizioni di compatibilità di cui alla sezione 6,1 della nuova disciplina, nell'elaborazione dei crediti d'imposta per i progetti di investimento di cui al punto 2.1 gli Stati membri sono invitati a includere obiettivi strategici in materia di resilienza, purché tali inclusioni siano in linea con il diritto dell'Unione e con gli obblighi internazionali dell'Unione. Ciò potrebbe assumere la forma di crediti d'imposta più elevati. A tal fine gli Stati membri sono esortati a prestare una particolare attenzione alle seguenti condizioni di elaborazione:
- il progetto di investimento comporta la produzione di un prodotto finale a zero emissioni nette o di un componente principale specifico a zero emissioni nette che attualmente presenta un elevato livello di dipendenza da un singolo paese terzo, conformemente all'atto di esecuzione e alle informazioni aggiornate pubblicate a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(14)</sup>;
  - il progetto di investimento è stato riconosciuto come progetto strategico conformemente agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2024/1735;
  - il progetto di investimento è ubicato in una zona designata dagli Stati membri come distretto di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1735;
  - il progetto di investimento è stato valutato positivamente nell'ambito del Fondo per l'innovazione e ha ricevuto il «marchio di sovranità» di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(15)</sup>; oppure

<sup>(12)</sup> Nuova disciplina, punti 154 e 155.

<sup>(13)</sup> Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione (GU L 328 del 22.12.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2523/oj>).

<sup>(14)</sup> Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (GU L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj>).

<sup>(15)</sup> Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj>).

- e) il progetto di investimento è stato riconosciuto come progetto strategico conformemente agli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(16)</sup>.

**4. Ammortamento accelerato a fini fiscali per sostenere la domanda di attrezzature per tecnologie pulite, fino alla totalità delle spese immediate**

- 4.1. Si raccomanda agli Stati membri di prevedere uno sgravio fiscale sotto forma di ammortamento accelerato, fino alla totalità delle spese immediate, dei costi sostenuti in un periodo d'imposta per l'acquisto o la locazione di attrezzature per tecnologie pulite, quali definite al punto 182 della sezione 6.3 della nuova disciplina.
- 4.2. Nell'attuare il punto 4.1, si raccomanda agli Stati membri di conferire priorità all'ammortamento integrale e immediato di tali costi o al tasso di ammortamento più elevato consentito dalle norme fiscali nazionali. Qualora non sia autorizzata la totalità delle spese immediate, si raccomanda agli Stati membri di consentire che un importo pari ad almeno il 30 % dei costi ammissibili possa essere addebitato nell'anno di acquisizione.
- 4.3. Nel concedere aiuti di Stato sotto forma di ammortamento accelerato per l'attuazione dei punti 4.1 e 4.2, gli Stati membri sono tenuti a rispettare le condizioni di compatibilità di cui alla sezione 6.3 della nuova disciplina. Questo significa in particolare che gli attivi debbano essere nuovi e utilizzati principalmente per le attività dei beneficiari. La nuova disciplina stabilisce inoltre che non è necessario calcolare l'equivalente sovvenzione lordo e che l'ammortamento accelerato può essere concesso in aggiunta a qualsiasi altro aiuto di Stato o sostegno da proveniente da fondi dell'Unione gestiti a livello centrale in relazione agli stessi costi ammissibili. Le spese immediate non dovrebbero applicarsi ai beni ammortizzabili su un periodo superiore a 15 anni <sup>(17)</sup>.
- 4.4. Si raccomanda inoltre agli Stati membri di concedere la flessibilità ai contribuenti ammissibili all'ammortamento accelerato, consentendo loro di decidere in merito al calendario di ammortamento da applicare all'importo ammortizzabile totale di tali attività. I contribuenti potrebbero quindi scegliere di applicare le norme di ammortamento standard o l'ammortamento accelerato all'importo ammortizzabile totale di tali attività, oppure l'ammortamento accelerato solo a una frazione di tale importo («ammortamento discrezionale»).
- 4.5. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione anche la possibilità di rendere ammissibili all'ammortamento accelerato anche i veicoli a emissioni zero delle flotte aziendali <sup>(18)</sup>. Qualora tali misure comportino aiuti di Stato, il regolamento (CE) n. 651/2014, in particolare il capo III, sezione 7, stabilisce le condizioni e le soglie affinché l'aiuto sia compatibile con il mercato interno ed esente dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

**5. Ammortamento accelerato potenziato per l'acquisto di apparecchiature per le tecnologie pulite che contribuiscono alla resilienza**

- 5.1. Tenendo debitamente conto delle condizioni di compatibilità applicabili stabilite dalla nuova disciplina o dal regolamento generale di esenzione per categoria, gli Stati membri sono invitati a fornire la forma più generosa di ammortamento accelerato per i costi di acquisizione o di leasing di cui ai punti 4.1 e 4.5 che contribuiscano alla resilienza, purché tale trattamento sia in linea con il diritto dell'Unione e con gli obblighi internazionali dell'Unione.

<sup>(16)</sup> Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (GU L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj>).

<sup>(17)</sup> Nuova disciplina, punto 181, nota 103.

<sup>(18)</sup> COM(2025) 96 final: *Attualmente la legislazione dell'UE non contiene una definizione di «flotta aziendale». Ai fini della presente comunicazione, tutti i veicoli immatricolati da una persona giuridica (e non da una persona fisica) sono considerati veicoli aziendali. Fatta eccezione tra l'altro per ambulanze, autopompe ecc.*

5.2. Nell'attuare questo punto, al fine di garantire che gli specifici prodotti finali a zero emissioni nette che beneficiano del sostegno contribuiscano alla resilienza, gli Stati membri sono incoraggiati a trarre ispirazione dal diritto derivato adottato sulla base dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1735.

6. **Attuazione e comunicazione**

6.1. Gli Stati membri sono invitati ad applicare gli incentivi fiscali di cui alla presente raccomandazione. Gli Stati membri sono innanzitutto invitati a informare la Commissione europea entro il 31 dicembre 2025 delle misure introdotte o annunciate per attuare la presente raccomandazione nonché di eventuali misure analoghe già in vigore e delle relative modifiche. Ai fini della comunicazione e del monitoraggio dell'attuazione della presente raccomandazione saranno presi in considerazione anche i forum esistenti, in particolare il gruppo di esperti sulle strutture dei sistemi fiscali, e gli strumenti di comunicazione, in particolare il questionario congiunto CE-OCSE sulle riforme fiscali.

6.2. Si raccomanda agli Stati membri di valutare periodicamente l'efficacia delle misure adottate per attuare la presente raccomandazione e di scambiare buone prassi utilizzando un forum dell'UE esistente.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2025

*Per la Commissione*  
Wopke HOEKSTRA  
*Membro della Commissione*

---